N. **22828/2013** Reg.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione II

in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,

ha pronunziato la seguente

ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 2282813 R.G. e vertente tra

r.l. in persona del l.r.p.t., cpi06972360637 rappresentata e difesa come in atti dall'avv.tpo Alfredo ed Edgardo Riccardi

ricorrente

E

a in persona del l.r.p.t, pi 00884060526, con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3,

resistente contumace

CONCLUSIONI

Firmato Da: RAGOZINI DIEGO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 85413

All'udienza del 13.11.15, il ricorrente chiedeva accogliersi il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente adiva il Tribunale in intestazione per senti accertare il saldo dare avere relativo al cc n. 111826 intrattenuto presso la banca resistente, acceso dal 1996 e tutt'ora attivo, al quale sono collegati i conti tecnici n. 1172.36, 1173.29, allegando che la banca illegittimamente avesse addebitato sul predetto conto corrente interessi anatocistici, ultralegali, usurari, commissioni e spese non dovute, mancando ogni pattuizione relativa.

In contumacia del resistente, si procedeva alla redazione della perizia contabile tramite il nominato ctu, ed all'udienza del 13.11.15, il g.i. si riservava sulla pretesa azionata.

Orbene, come si evince dalla documentazione contabile in atti, manca un'idonea regolamentazione scritta del tasso d'interesse ultralegale applicato al rapporto, così come la previsione di specifiche pattuizioni contrattuali in ordine a clausole accessorie, tra cui anatocismo, e competenze, in violazione dell'art. 117 TUB.

Firmato Da: RAGOZINI DIEGO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 85413

In limine si premette che in atti, vi è un rapporto di conto corrente n. 1118.26 su cui confluiva il conto n. 1172.36 con operazioni di giroconto ed il conto 1173.29.

E' stato accertato anche un rapporto di conto corrente n. 3049.89 intervenuto tra le parti di cui tuttavia manca ogni documento contabile.

Tutti sono risultati privi di documentazione scritta in ordine alle condizioni ed interessi.

Orbene, ai fini della pretesa attorea deve rilevarsi che risultano addebitate in modo illegittimo spese per interessi e competenze non pattuite pari ad € 193790,70 come determinate dal ctu per tutto il periodo che ha esaminato sulla base della progressione degli estratti conto, e del pari ritenendo l'illegittimità dell'anatocismo come riscontrato dal ctu, deve rilevarsi un credito per parte attrice di € 64404,95 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Si predilige la risultanza del conteggio n. 1, in quanto l'assenza di ogni contrattazione scritta, implica il diniego della banca di modificare unilateralmente le condizioni nel corso del rapporto così come l'illegittima applicazione di una clausola anatocistica, implica la nullità e l'obbligo di restituzione di quanto addebitato a tal fine.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del legale di parte ricorrente anticipatario.

P.Q.M.

Firmato Da: RAGOZINI DIEGO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 85413

Il tribunale di Napoli, II Sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:

condanna Banca [redacted] s.p.a. al pagamento in favore di [redacted], della somma di € 64404,95 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

condanna Banca M[redacted]a. al pagamento in favore di [redacted]., delle spese di lite in favore del legale di parte attrice per € 12000,00 oltre iva, cassa e spese generali e spese di ctu, ed € 250,00 per spese;

Così deciso in Napoli, 21.12.15

Si comunichi

Il giudice

Diego Ragozini

Firmato Da: RAGOZINI DIEGO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 85413